



**COMUNE DI ACRI**  
*Provincia di Cosenza*

Ord. n. 506  
Del 08.5.2020

**IL SINDACO**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - diffusione delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure efficaci dal 9 maggio fino al 17 maggio 2020 limitatamente ai bar.**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- *i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:*
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

- 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*

- 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020)”;

- 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale :*

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio

*nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;*

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**PRESO ATTO** delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020, con cui, fra l'altro, è stata disposta la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15 e 20 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**VISTA** l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante *"Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020"*;

**VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020**, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)*;

**VISTA** l'ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante *Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*;

**VISTA** l'ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante *Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria*;

**RICHIAMATO** l'art.3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n.446 del 30.4.2020 con la quale si sospendeva per l'intero territorio comunale l'efficacia dell'ordinanza regionale n.37 del 29.4.2020;

**VISTO** il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 2, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla lett. a) consistente nella limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la

*reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;*

**RITENUTO** che, per l'impossibilità, allo stato, di garantire le medesime misure di sicurezza, tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed un adeguato contingentamento degli ingressi, non sia possibile procedere alla riapertura dei mercati settimanali;

**RACCOMANDATO** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**DATO ATTO** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della sanità pubblica;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 451 del 3 maggio 2020, con la quale si adottavano le misure efficaci dal 4 maggio e fino al 17 maggio;

**ATTESO** che, in particolare, al punto n. 18) della suddetta ordinanza è stabilito che "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Resta consentita la ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; **il sindaco può disporre la riduzione dell'orario limitatamente alla ristorazione con asporto qualora non si riescano a garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, per come sopra specificato**

**CONSIDERATO** che è stato ampiamente verificato, in questi giorni, che non si è avuta consapevolezza del fatto che la fase 2 è quella della convivenza con il virus e che nell'ordinanza sindacale sopra citata ci si era riservati la possibilità di adottare ulteriori misure restrittive, qualora non si fosse garantito il distanziamento sociale ed il divieto di assembramento, con riferimento esclusivamente ai bar, i cui titolari avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione all'attività di asporto, non lasciandosi andare ad interpretazioni di natura estensiva violando le disposizioni del DPCM 26.4.2020;

**RITENUTO** preminente la tutela del diritto alla salute;

#### **RICHIAMATI**

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- lo Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;
- *il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;*
- *la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";*
- la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;

#### **DATO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Acri e trova applicazione dal **09 maggio fino al 17 maggio 2020**;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

#### **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **a decorrere dal 9 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con l'avvio della "FASE 2" per come, in particolare, fra l'altro, qui si seguito riportato: a parziale rettifica della propria precedente ordinanza n. 451 del 3.5.2020, è da ritenersi sospesa l'attività di ristorazione, limitatamente ai bar, sia per la consegna a domicilio sia per l'asporto, fino al 17 maggio 2020; resta confermata la validità della precedente ordinanza per ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie;**

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Acri;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Corigliano;
- al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto

adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

**AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

**COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Adm. Pino Capaldo

